

**APPOSIZIONE FORMULA ESECUTIVA
PER DECRETI INGIUNTIVI- SENTENZE-ORDINANZE**

Decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi.

1. Scaricare da polisweb il decreto, attestarne la conformità e notificare;
2. Trascorsi i 40 gg, richiedere l'esecutorietà tramite il PCT sul numero di ruolo del fascicolo e la conseguenziale apposizione telematica della formula esecutiva;
3. il GI, verificata la non opposizione, emette il decreto di esecutorietà ex art 647 c.p.c. e previa richiesta dell'avvocato, il cancelliere rilascia la formula esecutiva firmata digitalmente e la inserisce nel fascicolo telematico, dandone contestuale comunicazione al richiedente;
4. L'avvocato la collaziona all'originale del decreto notificato per la consegna all'Ufficiale Giudiziario per la fase successiva.

Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

1. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c, richiedere l'apposizione della formula esecutiva tramite il PCT sul numero di ruolo del fascicolo monitorio, provvedendo nel contempo ad allegare alla richiesta la ricevuta di pagamento delle marche in base al numero delle copie richieste. Il pagamento dei diritti va effettuato sul portale servizi telematici accessibile al sito internet <http://pst.giustizia.it>; oppure in caso di impossibilità tramite F23 (codice tributo 943T), specificando nel modello di versamento l'anno e gli estremi di RG della procedura nel campo n. 10 " estremi dell'atto del documento".
2. Il cancelliere rilascia la formula esecutiva firmata digitalmente depositandola nel fascicolo telematico con le eventuali copie ove richieste (corrispondenti nel numero ai diritti versati) identificate con la dicitura apposta in alto a destra "prima copia del titolo"; "seconda copia del titolo"; "terza copia del titolo"; ecc., di modo che gli ufficiali giudiziari possano dar corso ai soli atti per i quali sono stati assolti i diritti dovuti.
3. L'avvocato attesta la conformità del titolo, lo collaziona alla formula, insieme alle eventuali copie, per la consegna all'Ufficiale Giudiziario il quale avrà cura di verificare che non siano richieste in notifica un numero di copie superiori a quelle rilasciate telematicamente dal cancelliere (identificate con la dicitura sopra indicata e per le quali risultano corrisposti i diritti dovuti).

Decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi in udienza.

1. Richiedere l'apposizione formula esecutiva telematicamente nel Processo Civile Telematico, sul fascicolo monitorio di riferimento per i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi ex art. 648 c.p.c. ;
2. Il cancelliere rilascia la formula esecutiva firmata digitalmente depositandola nel fascicolo telematico con le eventuali copie ove richieste (corrispondenti nel numero ai diritti versati) identificate con la dicitura apposta in alto a destra "prima copia del titolo"; "seconda copia del titolo"; "terza copia del titolo"; ecc., di modo che gli ufficiali giudiziari possano dar corso ai soli atti per i quali sono stati assolti i diritti dovuti, contestualmente ne viene data comunicazione al richiedente telematicamente.
3. L'avvocato la collaziona all'originale del decreto opposto per la fase successiva.

Rilascio Formula esecutiva provvedimenti (sentenze, ordinanze, convalide di sfratto e altri provvedimenti che necessitano di formula esecutiva):

1. Richiedere l'apposizione della formula esecutiva telematicamente nel Processo Civile Telematico, come **"ISTANZA GENERICA"** indicando nelle "note per la cancelleria": **"Richiesta FORMULA ESECUTIVA (rif. Provvedimento) "**.
2. **L'istanza deve essere corredata del pagamento dei diritti di copia che deve essere realizzato solo mediante:**
 - pagamento telematico effettuato sul portale servizi telematici accessibile al sito internet <http://pst.giustizia.it>;
 - mediante Mod. F23 utilizzando come codice tributo 943T;
3. Il cancelliere rilascia la formula esecutiva, firmata digitalmente, depositandola nel fascicolo telematico e comunicando l'avvenuto rilascio al richiedente attraverso PCT;
4. L'avvocato attesta la conformità del titolo ai sensi di legge, la collaziona alla formula per la fase successiva.

In caso di smarrimento/perdita del titolo, l'interessato potrà richiedere il rilascio di ulteriori copie in forma esecutiva con ricorso al Presidente del Tribunale (art. 476 co. 2 cpc). Il titolo esecutivo è rilasciato in unico originale, l'utilizzo non conforme a quanto stabilito in materia, secondo specifiche disposizioni di legge, determinano responsabilità in sede civile e penale.